

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)1265

Vol. 1969/0228

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 1265 defin.

Bruxelles, 17 dicembre 1969

PROPOSTA DI UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULLA
COMUNICAZIONE DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO DI
INTERESSE COMUNITARIO NEI SETTORI DEL PETROLIO,
DEL GAS NATURALE E DELL'ELETTRICITÀ

(presentata al Consiglio dalla Commissione)

COM(69) 1265 defin.

MOTIVAZIONE

1. I trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità Europea dell'Energia Atomica prevedono delle procedure per la comunicazione alla Commissione di determinati progetti di investimento.

2. Secondo il Trattato CECA, la Commissione può richiedere la comunicazione preventiva dei programmi allo scopo di favorire uno sviluppo coordinato degli investimenti.

3. Nel quadro del Trattato CEEA, la Commissione è tenuta a pubblicare periodicamente dei programmi indicativi, concernenti in particolare gli obiettivi relativi alla produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura all'uopo necessari al fine di stimolare l'iniziativa delle imprese e di agevolare uno sviluppo coordinato negli investimenti del settore nucleare. Le imprese, dal canto loro, sono tenute a comunicare alla Commissione i progetti di investimento relativi a nuovi impianti, come pure quelli che riguardano la sostituzione o la trasformazione di impianti esistenti, progetti che vanno discussi tenendo presente gli obiettivi assegnati dal trattato.

4. Non esistono disposizioni analoghe per i settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità, che siano inquadrabili nell'ambito del Trattato CEE. Data l'utilità di comunicare i progetti di investimento che in tale settore assumono rilievo, nella sua comunicazione al Consiglio del 18 dicembre 1968, intitolata "Primo orientamento per una politica energetica comunitaria", documento COM(68) 1.040, la Commissione ha fatto le seguenti proposte:

(22) 1. Parallelamente alle procedure comprese nel quadro dei trattati della CECA e della CEEA, instaurare la comunicazione dei progetti d'investimento di interesse comunitario nei settori della produzione, del trasporto e della distribuzione d'energia.

(23) 2. Su questa base:

- a) procedere annualmente, insieme ai rappresentanti degli Stati membri, ad un confronto dei progetti e delle politiche di investimento nell'ambito degli orientamenti a medio termine;
- b) in caso di bisogno, promuovere scambi di vedute oppure emettere pareri sui progetti di investimento;

(24) c) rivolgere raccomandazioni agli Stati membri se l'applicazione delle misure indicate ai precedenti punti a) e b) non permettesse di prevenire un pericolo immediato di sovrinvestimento in alcuni settori, tale da pregiudicare gli interessi della Comunità in materia di politica energetica. Nel caso in cui le raccomandazioni precedenti restassero senza effetto, proporre l'applicazione di procedure comunitarie che permettano di prendere le decisioni del caso.

5. Il Consiglio, nel corso della sua 88ma sessione tenuta il 13 novembre 1969, ha approvato i principi di base del "Primo orientamento per una politica energetica comunitaria" ed ha invitato la Commissione a presentargli, il più presto possibile, le più urgenti proposte concrete per la realizzazione di tale politica.

6. Il progetto di regolamento allegato prevede il raggiungimento della prima tappa delle suddette proposte. Esso comprende la procedura di comunicazione dei progetti d'investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità.

7. Nella redazione del progetto di regolamento allegato si è tenuto conto delle differenti procedure per la comunicazione dei progetti di investimento già in vigore negli Stati membri.

8. La conoscenza dei progetti d'investimento riveste pari importanza sul piano dei singoli Stati e su quello comunitario. Il presente regolamento tiene conto di tale dato di fatto e prevede che la Commissione trasmetta immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia delle comunicazioni relative a progetti da attuare nel territorio di tale Stato.

9. In conformità con le procedure di comunicazione degli investimenti previsti nei trattati CECA e CEEA, il termine scelto per comunicare l'intenzione di investimento è di nove mesi ed il termine per la comunicazione dettagliata dei progetti d'investimento è di tre mesi.

PROPOSTA DI UN' REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULLA
COMUNICAZIONE DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO DI
INTERESSE COMUNITARIO NEI SETTORI DEL PETROLIO,
DEL GAS NATURALE E DELL'ELETTRICITA'

(presentata al Consiglio dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare il suo articolo 213,

Vista la proposta della Commissione delle Comunità europee,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerato che l'instaurazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri della Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure che a tal uopo occorre prendere, come essa ha già fatto nella sua comunicazione al Consiglio del 18 dicembre 1968 sul "Primo orientamento per una politica energetica comunitaria", comunicazione i cui principi di base sono stati approvati dal Consiglio nella sua 88a riunione, tenuta il 13 novembre 1969;

Considerato che l'assolvimento di tale compito richiede una conoscenza quanto mai precisa, non soltanto della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta, ma anche dei corrispondenti investimenti, che, per quanto riguarda il carbone e l'energia atomica, il Trattato che istitui-

sce la Comunità Europea dell'Energia atomica, fanno obbligo alle imprese di comunicare i loro progetti di investimento; che è opportuno completare tali dati con informazioni relative ai settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità; che, a questo proposito, è necessario che la Commissione prenda conoscenza di quei progetti che presentano un interesse comunitario;

Considerato che, per poter adempiere la sua missione, la Commissione dev'essere altresì informata in tempo utile di qualsiasi modifica essenziale apportata ai suddetti progetti, per quanto riguarda in particolare il tempo di attuazione, le spese necessarie e le capacità previste e che, di conseguenza, la comunicazione di tali elementi anch'essa indispensabile;

Considerato che il rispetto e l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese in applicazione del presente regolamento debbono poter essere assicurati dalla facoltà di infliggere delle ammende;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese sono tenute a comunicare alla Commissione delle Comunità Europee i propri progetti di investimento relativi alla produzione, al trasporto, al deposito ed alla distribuzione di idrocarburi oppure di energia elettrica che presentino un interesse comunitario.
2. Presentano un interesse comunitario ai sensi del presente regolamento i progetti che si propongono di realizzare uno degli impianti elencati nell'allegato del presente regolamento.

Per calcolare i volumi o le dimensioni ivi previsti, è opportuno tener conto di tutti gli elementi del progetto nella misura in cui essi formano un insieme tecnicamente indissociabile, anche se la realizzazione del progetto si effettua in più tempi.

Articolo 2

La comunicazione dei progetti d'investimento di cui all'articolo 1 del presente regolamento si effettua in due tempi:

1. una dichiarazione di intenzione al più tardi nove mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, oppure prima dell'inizio dei lavori, se questi debbono essere compiuti con i mezzi appartenenti all'impresa interessata;

2. una comunicazione particolareggiata, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori oppure prima dell'inizio dei lavori, termine che può essere differito fino al rilascio dell'autorizzazione eventualmente richiesta dalle leggi dello Stato membro, nella giurisdizione del quale sarà realizzato il progetto.

Articolo 3

1. Le dichiarazioni di intenzione di cui all'articolo 2 devono contenere:

- l'oggetto e la natura tecnica dei lavori,
- la capacità considerata,
- i mercati da rifornire,
- il tempo di realizzazione ed i probabili costi dei lavori.

2. Le comunicazioni particolareggiate di cui all'articolo 2 debbono contenere:

- l'oggetto e la natura tecnica dei lavori,
- la capacità considerata,
- i mercati da rifornire,
- il tempo di realizzazione e i probabili costi dei lavori,
- i risultati previsti, soprattutto per quanto riguarda la produzione e le possibilità di produzione,
- l'approvvigionamento di materie prime.

3. La Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni d'applicazione relative alla forma, al tenore ed alle altre modalità di tali dichiarazioni e comunicazioni.

Articolo 4

Qualsiasi cambiamento di rilievo concernente un progetto d'investimento comunicato alla Commissione deve fare oggetto di una comunicazione di rettifica entro i termini di cui all'articolo 2.

Va considerato in particolare che comporti un cambiamento importante qualsiasi decisione atta ad :

- accelerare oppure ritardare di più di un anno la realizzazione del progetto,
- aumentare oppure ridurre della metà le spese previste,
- aumentare oppure ridurre di almeno un terzo le capacità previste.

Le interruzioni di esercizio o la messa fuori servizio di impianti conformi ai criteri definiti nell'allegato al presente regolamento debbono essere anch'esse comunicate alla Commissione entro i termini di cui all'articolo 2 § 2 e nelle forme di cui all'articolo 3 §§ 2 e 3.

Articolo 5

La Commissione accusa ricevuta delle comunicazioni trasmesse e può richiedere sull'argomento tutte le informazioni complementari che reputi necessarie.

La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro interessato copia delle comunicazioni relative a progetti da realizzare nel territorio di tale Stato.

Articolo 6

Sulla base dei dati raccolti nel corso di un anno, la Commissione presenterà una relazione che costituirà l'oggetto di uno scambio di vedute con i governi degli Stati membri e con i settori interessati.

Articolo 7

Le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato. Tale disposizione non osta alla pubblicazione di informazioni generali oppure di sintesi che non comprendano indicazioni sulle singole imprese.

Articolo 8

1. La Commissione può, con le sue decisioni, infliggere ammende, il cui ammontare massimo sarà dell'1% del valore dei beni oppure dell'energia che potrebbero essere prodotti, messi in deposito oppure trasportati in un anno con l'impianto previsto in base al relativo progetto di investimento, nei riguardi delle imprese che:
 - si sottraessero all'obbligo previsto dall'articolo 1 o non rispettassero i termini previsti,
 - fornissero deliberatamente informazioni inesatte.

2. La Corte di giustizia ha piena competenza di giudicare ai sensi dell'articolo 172 del Trattato CEE in merito ai ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione infligge un'ammenda; essa ha facoltà di annullare, ridurre o aumentare l'ammenda inflitta.

Articolo 9

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO ALLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULLA COMUNICAZIONE
DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO DI INTERESSE COMUNITARIO NEI
SETTORI DEL PETROLIO, DEL GAS NATURALE E DELL'ELETTRICITA'

1. Progetti relativi al settore petrolifero :

1.1 Raffinazione :

- nuovi impianti di distillazione con una capacità di almeno 1.000.000 t/anno;
- aumento delle capacità di distillazione superiori alle 100.000 t/anno;
- nuovi impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 t/giorno oppure aumento della capacità di almeno 500 t/giorno.

.../...

1.2 Trasporto :

- oleodotto per petrolio greggio, con una capacità installata oppure prevista di almeno 3.000.000 t/anno oppure di una lunghezza minima di 50 km oppure, nel caso che varchino una o più frontiere, a prescindere dalla capacità e dalla lunghezza;
- oleodotti per derivati del petrolio, con una capacità minima di trasporto installata o prevista di 1.500.000 t/anno oppure, nel caso che varchino una o più frontiere, a prescindere dalla capacità oppure dalla lunghezza;
- oleodotti per prodotti destinati alla petrolchimica, con una capacità di trasporto installata oppure prevista di 250.000 t/anno oppure, nel caso che varchino una o più frontiere, a prescindere dalla capacità;
- estensioni o prolungamenti di oleodotti che rientrano nelle categorie precedenti;
- impianti portuali e sistemazione di isolotti artificiali di scarico per supercisterne, se tali impianti sono realizzati da singole imprese.

1.3 Approvvigionamento/distribuzione;

- serbatoi sotterranei ed altri per petrolio greggio e per prodotti petroliferi con capienze minime rispettivamente di 100.000 m³ oppure di almeno 1.000 m³.

.../...

2. Progetti relativi al settore del gas naturale:

2.1 Trasporto :

- gasodotti con una capacità di trasporto installata o prevista di almeno 500 milioni di m³/anno oppure, nel caso che varchino una o più frontiere, a prescindere dalla capacità;
- estensioni oppure prolungamenti dei suddetti gasodotti;
- stazioni di testa per l'importazione di gas liquido.

2.2 Distribuzione :

- costruzione di depositi sotterranei

3. Progetti relativi al settore elettrico :

3.1 Produzione :

- impianti termici tradizionali
(gruppi con una potenza unitaria di 200 MW o più)
- impianti idraulici
(centrali con una potenza di 50 MW o più)

3.2 Trasporto :

- linee di trasporto previste per tensioni di 345 kV o più oppure, nel caso che varchino una o più frontiere, a prescindere dalla tensione.

.../...